

FAC

Via Q.Sella, 5/7 – 12100 Cuneo
Tel 0171 634426– Fax0171 631780
E-mail: faccert@gmail.com
Sito internet: www.federazionefac.it

sigla: Sk25

Pag. 1 di 6

**SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE
DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI
ESECUZIONE –CSP- CSE**

0	04/10/2011			
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione

REQUISITI MINIMI

<p>PROFILI</p>	<p>Nella presente scheda si caratterizzano le attività professionali inerenti l'applicazione della sicurezza, salute ed igiene nei posti di lavoro secondo il D.lgs 81/08:</p> <p>CSP/CSE Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs 81/08 ex 494/96</p>
<p>COMPETENZE</p> <p><i>(dimostrata capacità di saper utilizzare conoscenze e abilità – fonte UNI EN ISO 19011:2003)</i></p>	<p>CARATTERISTICHE PERSONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ etico, veritiero, onesto e riservato ▪ diplomatico: avere tatto nei rapporti con gli altri ▪ dotato di capacità di comunicazione interpersonale ▪ percettivo: capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento ▪ versatile: abile ad adattarsi a differenti situazioni; ▪ tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi ▪ risoluto: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi; ▪ dialettico: capace di confrontarsi in equipe pluridisciplinare sia per i propri che per i casi seguiti dai colleghi al fine di addivenire ad una lettura di sintesi nella stesura e nell'applicazione e nel monitoraggio dei protocolli operativi. ▪ empatico: saper sviluppare le motivazioni del soggetto sul quale opera attraverso una condivisione fisica ed emotiva del contesto relazionale nel quale colloca il setting operativo. <p>CONOSCENZE E ABILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e valutazione dei rischi; -Fattori di rischio; misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi; - Legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e relativi aspetti giuslavoristici; -Sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali; - Procedure e adempimenti amministrativi e analisi infortunistica; -Processi, macchine e attività di produzione; -Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso; -Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro; normative internazionale(BS OHSAS 18801) e linee guida (INAIL); tecniche e metodologie di audit di sistemi di gestione; -Metodi e tecniche per la comunicazione aziendale; informazione, formazione sulla sicurezza e consultazione sulla sicurezza; - Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di risorse, personale e organizzazioni operanti nello stesso luogo di lavoro.

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso **di uno** dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: [LM-4](#), da [LM-20](#) a [LM-35](#), [LM-69](#), [LM-73](#), [LM-74](#), di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica **in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001**, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004. PARTE ELIMINATA E PORTATA NELLA PAGINE SEGUENTE.

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al **decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000**. PARTE ELIMINATA E PORTATA NELLA PAGINE SEGUENTE.

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. PARTE ELIMINATA E PORTATA NELLA PAGINE SEGUENTE.

ISTRUZIONE

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, **dagli ordini o collegi professionali**, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del decreto.**

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all' *ALLEGATO XIV*.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' *ALLEGATO XIV*, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario **i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV**. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

<p>FORMAZIONE SPECIFICA</p>	<p>CSP/CSE: Corso di formazione per CS 120 ore (rif. Art. 98 del D.IGS 81/08) qualificato da FAC/AIESiL o erogato da altri ENTI e riconosciuto da FAC.</p>
<p>ESPERIENZA DI LAVORO TOTALE</p>	<p>CSP/CSE</p> <p>-4 anni se in possesso di laurea di 2° livello in campo scientifico o nel caso di Master post laurea nello specifico campo della Sicurezza e Salute sul lavoro e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.</p> <p>-5 anni se in possesso di laurea di 1° livello e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.</p> <p>-6 anni se diplomato e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.</p>
<p>ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO</p>	<p>CSP/CSE: Almeno tre (3) degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, devono essere relativi al ruolo di CSP/CSE</p>
<p>AMMISSIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE</p>	<p>Il candidato che documenti il superamento di un corso da coordinatore 120 ore qualificato FAC/AIESiL e l'esperienza lavorativa sopra indicata, sarà ammesso all'esame di certificazione FAC secondo le procedure in vigore.</p> <p>Sono ammessi all'esame anche coloro i quali, pur non avendo frequentato un corso qualificato FAC/AIESiL per coordinatore, dimostrano di aver maturato un'esperienza lavorativa continua specifica pari rispetto a quanto sopra indicato.</p> <p>Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, che nel triennio precedente non ha riportato condanne penali riferite a violazioni delle Norme sulla Sicurezza in esclusiva e/o in solido con il datore di lavoro e/o la dirigenza aziendale.</p> <p>Deve dichiarare altresì, sotto la propria responsabilità di non avere in corso procedimenti giudiziari in merito a quanto sopra.</p>
<p>VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE</p>	<p>La valutazione del CSP e del CSE avviene secondo la procedura FAC/AIESiL vigente. In particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova scritta ed orale, che sarà valutata da apposita commissione FAC.</p> <p>La prova scritta si baserà sulla elaborazione di un PSC realizzato secondo le indicazioni impartite in sede di esame.</p> <p>La prova orale sarà basata sulla discussione del PSC elaborato e sull'applicazione della normativa vigente.</p> <p>La prova d'esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica di conoscenze, abilità e caratteristiche personali del Candidato e della sua idoneità a svolgere il Ruolo di Coordinatore.</p> <p>La commissione d'esame è composta da commissari FAC e un rappresentante FAC come da procedura in vigore.</p>

<p>CRITERI DI VALUTAZIONE</p>	<p>I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori numerici(crediti) secondo quanto dettagliato nella procedure vigente e sono distribuiti nelle 3 aree specifiche di :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conoscenze Abilità Caratteristiche personali
<p>ESITO DELLA VALUTAZIONE</p>	<p>La valutazione complessiva terrà conto di tutti i requisiti richiesti e delle prove di esame e sarà sottoposta agli organi FAC competenti per il rilascio della certificazione</p>
<p>DURATA RINNOVO MANTENIMENTO</p>	<p>CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE FAC</p> <p>La durata della certificazione è triennale, la persona certificata è tenuta ad assolvere quanto richiesto annualmente per il manutenzione e ogni tre anni per il rinnovo, come descritto in seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica aggiornamento professionale nei 3 anni di durata della certificazione, in particolare evidenza dell' aggiornamento professionale conforme a quanto previsto dai requisiti di legge applicabili per la figura professionale certificata (per RSPP è necessario produrre gli aggiornamenti nei moduli B in cui si ricopre il ruolo di RSPP. Per un numero di ore pari a quanto previsto per legge); - Continuità dell' esperienza professionale relativa alla qualifica per cui si è certificati; - Autodichiarazione assenza di reclami; - Pagamento quote previste. <p>Nota:il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti e pagamento della quota prevista per il rinnovo.</p> <p>MANTENIMENTO ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autodichiarazione assenza di reclami; - Pagamento quote previste. <p>L'emissione del certificato, con la data di scadenza annuale aggiornata, è effettuata a seguito del pagamento della quota di mantenimento annuale prevista e dell' Autodichiarazione assenza di reclami.</p>
<p>ISCRIZIONE AL REGISTRO</p>	<p>Il candidato che supera l'esame di certificazione e dimostra di possedere tutti i requisiti della presente scheda viene iscritto nel registro FAC con il relativo indirizzo e riceve il certificato FAC attestante il possesso della certificazione.</p>

FAC**SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEL
COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE****sigla: sk 25
rev.: 0
Pag. 6 di 6****AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE E
MIGLIORAMENTO
CONTINUO**

I **coordinatori per la sicurezza** hanno obbligo di aggiornamento ogni 5 anni. L'aggiornamento dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti la formazione specifica effettuata PER LA DURATA RICHIESTA DALLA NORMATIVA .

**RISPETTO DEL
CODICE
DEONTOLOGICO**

L'iscrizione al registro comporta la firma e il rispetto delle **NORME** deontologiche e del regolamento d'uso del Marchio di certificazione.